



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot 2449/20

**Al Signor
Presidente
del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cuneo**

Oggetto: nuova disciplina in materia di intercettazioni; seguito disposizioni di attuazione e ulteriori direttive alla polizia giudiziaria.

Relativamente all'oggetto e alla prossima entrata in vigore della disciplina, per opportuna conoscenza e valutazione trasmetto il seguito delle Disposizioni di attuazione e le ulteriori Direttive alla polizia giudiziaria.

Ossequi.

Cuneo, 31 agosto 2020.

Il Procuratore
Onelio Dodero





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. 2446/2020

Ai Magistrati

Alle Segreterie

Al Responsabile del CIT

**Ai Responsabili delle Aliquote di
Polizia giudiziaria**

**NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI
DECRETO LEGISLATIVO N.216/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

SEGUITO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

A seguito della nota del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del 31 luglio scorso sui “*Primi orientamenti in tema di applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*”, quale esito della riunione indetta il precedente 28 luglio con i Procuratori Generali presso le diverse Corti di Appello, nonché delle linee guida adottate dalle Procure di Napoli, Roma e Milano, appaiono opportune le seguenti integrazioni e precisazioni alle Disposizioni di Attuazione assunte in materia da questo Ufficio il 27 luglio 2020, nel resto qui integralmente richiamandole e confermandole, unitamente alle Linee guida sulla riforma adottate il 12 maggio precedente.

1. Procedimenti penali instaurati prima del 1° settembre 2020; definizione di *procedimento* e disciplina applicabile.

Come noto, la nuova disciplina si applicherà soltanto ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, ossia dal successivo 1° settembre.

Pertanto, se prima del 1° settembre 2020 siano già instaurati procedimenti nei quali si è ricorso o si debba ancora ricorrere a intercettazioni, continuerà a trovare applicazione la “vecchia” disciplina, quella nuova essendo prevista soltanto per i procedimenti che saranno iscritti dal 1° settembre 2020.

E’, però, opportuno chiarire, seguendo il nuovo orientamento espresso dalla giurisprudenza sulla lettura dell’art.270 c.p.p. e che ha ridefinito il concetto di «*diverso procedimento*» in termini restrittivi rispetto all’indirizzo precedente (SSUU n.51/2020) che:

- se emergeranno nuovi reati dalle intercettazioni disposte nell’ambito di un procedimento già instaurato prima del 1° settembre 2020, le eventuali intercettazioni da disporre per l’accertamento delle nuove fattispecie seguiranno la “vecchia” disciplina soltanto se risultino connesse ai sensi dell’art.12 c.p.p. a quelle per cui già si procedeva, in questo senso rientrando nell’ambito di uno stesso procedimento;
- in caso diverso, i nuovi reati non connessi rientrerebbero nella definizione di diverso procedimento secondo l’interpretazione delle SSUU
- pertanto, per evitare che nell’ambito di un unico numero di RGNR le attività di intercettazione debbano seguire discipline dissimili, sarà necessario procedere a separazione, iscrivere un nuovo procedimento avente per oggetto i nuovi reati emersi e operare secondo le disposizioni di cui alla riforma.

Eguale segue il nuovo indirizzo giurisprudenziale, nonché la nuova formulazione di cui all’art.270 c.p.p., sarà sempre necessario che la polizia giudiziaria segnali tempestivamente l’emersione di reati diversi rispetto a quelli per cui si procede con le intercettazioni, per consentire al p.m. di aggiornare le iscrizioni e di chiedere l’estensione dell’autorizzazione di cui all’art.267 c.p.p. al nuovo reato, laddove consentito.

2. Gestione del flusso documentale.

Come già disposto con le direttive del 27 luglio scorso, la gestione del flusso documentale relativo alle intercettazioni avverrà ricorrendo al sistema del *doppio binario*, almeno fino all’elaborazione di uno specifico protocollo con il Tribunale, nel senso che le richieste al GIP saranno inoltrate sia in formato cartaceo sia digitale mediante l’applicativo TIAP sezione *Archivio riservato*, in particolare con accesso e gestione della pagina relativa a ciascun procedimento¹.

Per ogni procedimento penale si dovrà aprire un solo *Archivio riservato*, e nella cartella creata sarà inserita tutta la successiva documentazione digitale relativa alle intercettazioni, all’interno suddividendo, quindi, i relativi R.I.T.

¹ Una volta aperto il procedimento penale su TIAP, occorre cliccare la freccetta in alto a destra e si aprirà la tendina con accesso all’Archivio riservato.

E', inoltre, necessario che ciascun R.I.T. corrisponda a un singolo "bersaglio" anche se più "bersagli" siano riferibili alla medesima persona.

Un R.I.T. per ogni "bersaglio", infatti, appare l'unica modalità compatibile con i programmi informatici adottati dal Ministero della Giustizia per la gestione dell'Archivio Digitale Intercettazioni.

Sarà comunque possibile inoltrare al GIP un'unica richiesta relativa a molteplici R.I.T. (cui potrà seguire un unico Decreto autorizzativo).

In questo caso, la richiesta dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e in ciascuna di quelle digitali, inserite nell'*Archivio riservato* TIAP, relative al R.I.T. di interesse.

Quanto agli altri atti da digitalizzare e da inserire nell'*Archivio riservato* TIAP si richiamano le disposizioni date il 27 luglio scorso ².

In particolare, le richieste di autorizzazione alle intercettazioni, nonché di proroga, di convalida, di ritardato deposito e i decreti d'urgenza saranno digitalizzati dal p.m. o dal personale delegato e inseriti nell'*Archivio riservato* TIAP, procedendosi poi all'inoltro telematico alla "vaschetta" del GIP, controllando di effettuare esattamente tutti i passaggi richiesti, in specie quello relativo al consolidamento della richiesta, che permette la visibilità al GIP.

All'inoltro telematico della richiesta seguirà la trasmissione cartacea degli atti al GIP.

Dopo l'emissione del provvedimento del GIP, il fascicolo cartaceo sarà restituito al pubblico ministero per i successivi adempimenti.

Per agevolare le operazioni, si è disposto che la polizia giudiziaria trasmetta gli atti anche in formato digitale, in modo che possano immediatamente essere conferiti nell'Archivio riservato TIAP senza necessità di scannerizzazione.

Pur se sia previsto dal nuovo testo dell'art. 267, comma 5, c.p.p. che il Registro delle Intercettazioni (mod.37) possa essere tenuto anche "*con modalità informatica*", non essendo ancora in uso il relativo applicativo, continuerà a essere usato nel formato cartaceo, lì continuando ad annotare "*i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni*"³

Per differenziare i procedimenti per i quali si applica la riforma il personale addetto scriverà nel campo Annotazioni "*Nuova disciplina*".

3. Chiusura delle operazioni di intercettazione e immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni al p.m.

Concluse le operazioni di intercettazione, "*i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.*" (nuovo art.268, comma 4 c.p.p.).

² Si digitalizzeranno e inseriranno: le richieste e i provvedimenti di urgenza del p.m., i decreti del giudice, i verbali delle operazioni, nonché le annotazioni con cui la p.g. informa sulle operazioni di registrazione in corso, sugli esiti e propone la proroga delle intercettazioni.

³ Alla tenuta del Registro provvede l'Assistente giudiziario Laura Pignatta.

Secondo l'orientamento che risulta prevalente nell'interpretazione della norma e fatto proprio da diversi Uffici di Procura e anche dal Procuratore Generale presso la Cassazione, l'avverbio "immediatamente", fatta salva l'ipotesi della fase cautelare, deve essere riferito alla chiusura delle complessive attività di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento, comprendendosi non soltanto le attività di captazione, ma anche quelle di ultimazione degli ascolti e redazione dei verbali.

Secondo questa interpretazione, pertanto, la trasmissione al p.m. dei verbali e delle registrazioni non sarà frazionata, ossia in riferimento ad ogni singolo R.I.T., ma sarà unica, al momento della effettiva chiusura delle intercettazioni, individuabile in quello di cessazione di tutte le operazioni e di stesura di ogni relativo verbale.

L'interpretazione appare conforme al dettato normativo, posto che l'art.268, c.4 c.p.p. ricorre al plurale e non al singolare: "*i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero...*"⁴.

L'interpretazione deve essere accolta, rilevandosi che lo scopo della riforma di documentare soltanto le registrazioni rilevanti ai fini dell'indagine, oltre che utilizzabili, può essere raggiunto soltanto a seguito di una adeguata selezione del materiale captato, onde distinguere la parte rilevante da quella irrilevante o non usabile.

Del resto, è di comune esperienza, specie nei procedimenti connotati da una pluralità di intercettazioni su più utenze e bersagli, l'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato a completare la trascrizione dei verbali di operazioni delle intercettazioni rilevanti e analizzarne, raccordandole, le risultanze. Inoltre, l'occasione potrebbe consentire di rivalutare *ex post*, una volta completato il quadro dell'indagine, un'iniziale irrilevanza delle conversazioni captate e sottoporle *ex novo* all'attenzione del p.m., per consentirgli, così, di disporre la trascrizione.

Pertanto:

- solo all'esito della cessazione della complessiva attività di intercettazione, da intendersi nella ultimazione degli ascolti e nella redazione dei relativi verbali, la polizia giudiziaria trasmetterà immediatamente al p.m. i verbali (brogliaccio) e le registrazioni, per consentire il conferimento di queste ultime nell'A.D.I. (Archivio Digitale Intercettazioni) e il successivo deposito ai difensori.

Sarà, pertanto, necessario che la polizia giudiziaria, onde mantenere l'accesso ai server delle aziende fornitrici delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, alla cessazione delle operazioni di registrazione relative a ogni singolo R.I.T. rivolga al p.m. la richiesta di essere autorizzata a ottenere un termine per procedere all'ultimazione delle operazioni di cui all'art.268, c.2 c.p.p., chiedendo di essere altrettanto autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai verbali.

⁴ Chiosa il Procuratore Generale presso la Cassazione che "*l'uso del plurale da parte del legislatore fa propendere..a ritenere che il conferimento nell'A.D.I. (Archivio Digitale Intercettazioni) debba essere connesso a tutta l'attività captativa (e di conseguenza, fa riferimento a tutti i verbali relativi a quel procedimento)..invero, il legislatore avendo ben chiara l'attività di indagine svolta attraverso operazioni dinamiche, solo quando ha voluto far riferimento alla singola intercettazione ha espresso chiaramente il suo pensiero; si richiama...il quinto comma dell'art.267 c.p.p. ove espressamente indica le modalità di tenuta del "registro riservato" delle intercettazioni che devono essere annotate "in ordine cronologico" insieme ai "decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni"*.

A sua volta, il p.m. chiederà al GIP l'autorizzazione a ritardare il deposito non oltre il termine delle indagini preliminari delle intercettazioni riferite allo specifico R.I.T. cessato.

Alla scadenza del termine (salvo proroga motivata e comunque non oltre il deposito degli atti ex art.415 bis o 454 c.p.p.) la polizia giudiziaria invierà immediatamente al p.m. i verbali e le registrazioni.

Trasmettendo al p.m. il materiale relativo alle intercettazioni, la polizia giudiziaria darà anche atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni minuta di lavoro cartacea o digitale eventualmente redatta al riguardo. Resta inteso che le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscano sugli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia o nel S.D.I. del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del p.m.⁵

Qualora la polizia giudiziaria non abbia chiesto al p.m. un termine per la conclusione delle operazioni ovvero il p.m. non abbia chiesto al GIP di essere autorizzato a ritardare il deposito alla conclusione delle indagini preliminari, il p.m. procederà al conferimento degli atti e registrazioni nell'A.D.I. ed entro 5 giorni dall'intervenuta trasmissione da parte della polizia giudiziaria depositerà il materiale ai difensori.

Qualora il p.m. abbia chiesto e ottenuta l'autorizzazione al ritardato deposito, si procederà nei termini già indicati nelle disposizioni del 27 luglio 2020.

4. Registrazioni in lingua straniera.

Qualora siano da registrare dialoghi in lingua straniera, si ribadisce quanto già in altre disposizioni previsto, ossia:

- se sia certo che le conversazioni avverranno in lingua straniera, il p.m. nominerà l'interprete, conferendogli il relativo incarico;
- se sia soltanto probabile che tutte o alcune conversazioni avranno luogo in lingua straniera, il p.m., demandando l'esecuzione delle operazioni alla polizia giudiziaria, delegherà espressamente quest'ultima, in caso di necessità, a nominare un'interprete.

In questa evenienza, si ribadisce che la nomina cui procederà la polizia giudiziaria in quanto delegata è nomina di Consulente del p.m. e non di ausiliario di p.g. e la polizia giudiziaria, redigendo il verbale di nomina, dovrà sia dare atto che agisce in quanto delegata sia dare un termine per l'espletamento dell'incarico che tenga conto della durata delle intercettazioni e della successiva necessità di riascolto e di trascrizione in lingua italiana.

Eventuali proroghe all'interprete saranno concesse dal p.m., in quanto è quest'ultimo ad aver conferito, pur con delega, l'incarico.

In ogni caso, i Consulenti nominati per l'ascolto e la trascrizione delle intercettazioni dovranno, all'esito dell'incarico, attestare, anche ai fini della liquidazione dei compensi, oltre che l'avvenuta distruzione di ogni copia/minuta di lavoro, analogica o digitale, pure di non conservare, nemmeno mediante i soggetti collaboratori di cui si siano avvalsi, copie dei dati personali ai quali abbiano avuto accesso per l'esecuzione dell'incarico. Il decreto di liquidazione darà atto dell'attestazione.

⁵ Del resto in conformità con la direttiva del DPS del Ministero dell'Interno del 6.6.2018.

5. Archivio documentale e custodia degli atti in formato cartaceo.

L'archivio documentale è destinato alla conservazione del materiale cartaceo inerente alle intercettazioni.

Fino al momento del conferimento delle intercettazioni nell'ADI, l'archivio documentale contenente gli atti cartacei sarà custodito, riservatamente, presso la Segreteria del pubblico ministero assegnatario del procedimento, in apposita cartella e separatamente dal fascicolo.

Sarà consultabile dal personale della segreteria abilitato solo previa autorizzazione dal pubblico ministero, per verificare eventualmente la conformità con l'archivio riservato Tiap.

Al momento del conferimento delle registrazioni nell'ADI, l'archivio documentale sarà trasmesso nei locali del CIT e lì custodito in luogo dedicato, a cui nessuno potrà avere accesso se non a seguito di autorizzazione del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, qui espressamente delegato a rilasciarla.

L'autorizzazione sarà concessa qualora sia indispensabile verificare che l'originale cartaceo corrisponda alla copia informatica dell'atto inserita in TIAP ovvero per altra eccezionale causa.

Dopo la procedura di selezione delle intercettazioni rilevanti:

- a) gli atti cartacei inerenti alle intercettazioni acquisite saranno allegati al fascicolo del p.m., in separata cartellina;
- b) gli atti cartacei inerenti alle intercettazioni non acquisite resteranno nell'archivio documentale collocato presso il CIT.

6. Conferimento nell'A.D.I. e cancellazione dai server delle società fornitrici dei servizi di intercettazione.

Come noto, entro 5 giorni dalla trasmissione delle registrazioni e dei relativi verbali a opera della polizia giudiziaria, si dovrà procedere al conferimento nell'A.D.I.

I supporti contenenti il materiale da riversare nell'A.D.I., consistente nelle registrazioni e nelle trascrizioni sommarie, saranno consegnati al personale abilitato con profilo "operatore" (in questo caso con funzioni di *conferitore*) che effettuerà i relativi *conferimenti*, verificando che siano stati correttamente inseriti nel sistema.

Il conferimento nell'A.D.I. delle intercettazioni avverrà con la collaborazione delle società fornitrici dei servizi di captazione, della polizia giudiziaria delegata alle indagini e del personale di p.g. preposto al CIT, quest'ultimo anche controllando la correttezza tecnica dell'operazione di riversamento, nonché verificando la funzionalità e la qualità degli ascolti delle intercettazioni conferite, anche procedendo con esame a campione.

Nella prima fase di attuazione, in considerazione dei problemi che si potranno verificare, si dispone che i supporti consegnati dalla polizia giudiziaria (CD, hard disk portatile o altro dispositivo idoneo), dopo il conferimento, siano custoditi in un armadio blindato del CIT. Si darà atto con verbale della mancata distruzione e della custodia dei supporti ⁶.

La distruzione, con redazione di apposito verbale, sarà disposta dal Procuratore appena accertata la piena affidabilità del sistema.

⁶ Nel caso di supporti di valore economico, come gli hard disk, si potrà procedere – dandone atto con apposito verbale – alla formattazione che cancelli in modo irreversibile tutti i dati e alla successiva restituzione del supporto

Effettuato il conferimento e accertatone il buon fine, la società fornitrice dei servizi di captazione, su disposizione del p.m., procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando attestato e interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto.

7. Deposito delle intercettazioni con procedura “ordinaria” nel corso delle indagini preliminari (art. 268, commi 6 e 7 c.p.p.).

Qualora si provveda al deposito (anche parziale) delle intercettazioni sarà dato avviso al difensore dell'indagato che potrà consultare telematicamente il contenuto riversato nell'A.D.I. e i documenti depositati nell'*Archivio riservato* TIAP⁷.

Si ritiene in linea col termine di cui all'art.415 bis c.p.p. di riconoscere al difensore un termine di 20 giorni.

A seguito dell'avviso, il personale delegato depositerà telematicamente i documenti, consentendone la visibilità e la consultazione mediante la funzione “Deposita atti” presente nell'*Archivio riservato* TIAP.

L'accesso alla documentazione sarà consentito a seguito di istanza dell'avente diritto⁸.

Tutti gli accessi saranno annotati nell'apposito registro telematico (Reg. mod. 37-bis).

Analogamente si procederà per la visione dell'ADI.

Come noto non è consentito al difensore il diritto di copia.

8. Le parti ammesse a partecipare allo stralcio: la posizione della persona offesa.

Il nuovo testo dell'art. 268, comma 6 c.p.p., come modificato dalla legge n.7/2020, prevede che l'avviso di deposito delle intercettazioni sia dato “*ai difensori delle parti*” e non più ai difensori dell'imputato come prima stabilito.

La modifica potrebbe essere intesa a far partecipare all'incidente anche il difensore della persona offesa, ovviamente attribuendogli il pregresso diritto di accedere all'A.D.I. e all'*Archivio riservato* TIAP per l'audizione e consultazione delle intercettazioni.

Tuttavia, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di aderire a quanto prospetta l'Ufficio del Massimario della Cassazione, commentando la riforma:

- ai sensi dall'art. 90 c.p.p., la persona offesa non ha il ruolo di parte, essendo un mero soggetto processuale che può esercitare esclusivamente le facoltà ad essa espressamente riconosciute dalla legge, tra le quali non era previsto, neppure nel regime *ante* riforma, l'interlocuzione in merito alla selezione delle intercettazioni suscettibili di acquisizione;
- l'esclusione della persona offesa non comporta alcun danno di tutela, posto che avrà possibilità di accedere alle intercettazioni una volta esercitata l'azione penale e

⁷ Oltre al p.m., ai suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto e al giudice che procede e ai suoi ausiliari, hanno diritto di accedere all'archivio, presso l'apposita sala, i **difensori** assistiti, se necessario, da un **interprete**; l'autorizzazione si è ritenuta concedibile anche al **praticante avvocato** e, previa motivata richiesta, al **consulente tecnico** del difensore.

⁸ Il personale delegato provvederà, previa autorizzazione del pubblico ministero, ad autorizzare l'istante mediante “Cruscotto del pubblico ministero” e a generare la password di accesso dal modulo “Password Manager” del TIAP.

presentare eventuali richieste di acquisizione di conversazioni non ritenute rilevanti (l'art. 268, comma 7, c.p.p. prevede espressamente che il giudice possa disporre la trascrizione delle intercettazioni rilevanti anche nel corso della formazione del fascicolo per il dibattimento e, quindi, in una fase in cui la parte civile ha avuto la possibilità di costituirsi e partecipare appieno all'udienza preliminare)⁹.

9. Esiti della procedura di cui all'art.268 c.p.p.

Instaurata e conclusa la procedura di acquisizione nei termini di cui alle disposizioni del 27 luglio scorso:

- le registrazioni (e i relativi verbali) delle intercettazioni inserite nell'A.D.I., ritenute rilevanti e acquisite saranno contraddistinte mediante la funzionalità apposita del programma informatico e la documentazione delle stesse, già inserita nell'*Archivio riservato* TIAP, sarà trasferita nel TIAP ordinario;
- parimenti, la documentazione cartacea inerente alle intercettazioni acquisite sarà prelevata dall'Archivio documentale e allegata agli atti del fascicolo del p.m. in cartellina separata
- i difensori avranno diritto di copia delle registrazioni e degli atti inerenti alle intercettazioni acquisite.
- le intercettazioni e gli atti non acquisiti resteranno, rispettivamente, nell'A.D.I., nel TIAP *Archivio riservato* e nell'Archivio documentale.

10. Deposito a seguito dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.

In caso di deposito degli atti ai sensi dell'art.415 bis c.p.p. se non preceduto dalla procedura di cui all'art.268 c.p.p., il p.m. provvederà:

- al conferimento, se non ancora effettuato, delle intercettazioni nell'A.D.I. e all'eliminazione delle stesse dai server delle società fornitrici dei servizi come già specificato;
- alla trasmissione nell'Archivio documentale degli atti cartacei (già presenti in TIAP *Archivio riservato*).

Nell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. si inserirà la seguente comunicazione:

“l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni e ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.

⁹ La persona offesa potrà accedere all'esame degli atti relativi alle intercettazioni ed al loro diretto ascolto dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o del decreto di citazione diretta a giudizio. Secondo la disciplina generale di cui agli artt. 419, comma 2, c.p.p. e 131 disp. att. c.p.p. la persona offesa, durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, ha facoltà di “prendere visione” degli atti indicati nella richiesta di rinvio a giudizio ed estrarre copia di tali atti. In tale fase, tuttavia, la persona offesa potrà consultare unicamente le intercettazioni selezionate dal pubblico ministero, ma non potrà richiedere al g.i.p. l'acquisizione di ulteriori conversazioni rilevanti. Tuttavia, nulla esclude che in tale fase ed anche qualora la persona offesa non si costituisca parte civile, ben potrebbe esercitare le facoltà sollecitatorie dell'attività del pubblico ministero, in relazione a conversazioni o comunicazioni di cui conosce l'esistenza e che non siano state acquisite.

Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art.268, comma 6 c.p.p.”.

Una volta intervenuto l'accordo con la difesa sulle conversazioni acquisibili:

- le registrazioni (e i relativi verbali) delle intercettazioni inserite nell'A.D.I., ritenute rilevanti e acquisite saranno contraddistinte mediante la funzionalità apposita del programma informatico e la documentazione delle stesse, già inserita nell'*Archivio riservato* TIAP, sarà trasferita nel TIAP ordinario;
- parimenti, la documentazione cartacea inerente alle intercettazioni acquisite sarà prelevata dall'Archivio documentale e allegata agli atti del fascicolo del p.m.
- le intercettazioni e gli atti non acquisiti resteranno, rispettivamente, nell'A.D.I., nel TIAP *Archivio riservato* e nell'Archivio documentale.

In caso di disaccordo si instaurerà la procedura di cui all'art.268 c.p.p.

I difensori degli indagati potranno ottenere copia delle registrazioni e della relativa documentazione:

- indicate come rilevanti nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dal pubblico ministero;
- ritenute rilevanti dal pubblico ministero a seguito di richiesta formulata dal difensore dell'indagato nei venti giorni dalla notifica dell'avviso;
- ritenute rilevanti dal Gip attivato nelle forme dell'art. 268, comma 6, c.p.p.

Di rilievo che il difensore della persona offesa dei reati di cui agli artt.572 e 612 bis c.p.p. seppur destinatario dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. non ha diritto di ascoltare le registrazioni e consultare gli atti relativi.

11. Il giudizio immediato.

Nel caso previsto dall'art.454 c.p.p., il p.m. procederà:

- al conferimento, se non ancora effettuato, delle intercettazioni nell'A.D.I. e all'eliminazione delle stesse dai server delle società fornitrici dei servizi come già specificato;
- alla trasmissione nell'Archivio documentale degli atti cartacei (già presenti in TIAP *Archivio riservato*)
- a inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione relativa alle intercettazioni ritenute rilevanti (mediante operazione di copiatura dall'*Archivio riservato* TIAP).

Con la richiesta si allegnerà l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti ai termini dell'art.454, c.2 bis c.p.p.

Come noto, il difensore potrà, entro 15 giorni dalla notificazione del Decreto di giudizio immediato, depositare a sua volta l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti e di cui chiederà al p.m. l'acquisizione e avrà diritto di copia.

Si può ritenere che, in questo caso (e diversamente da quanto previsto dall'art.415 bis c.p.p. che si riferisce soltanto al difensore dell'indagato), anche al difensore della persona offesa sia riconosciuto il diritto di accedere all'Archivio per le stesse facoltà, in linea con l'art.89 bis disp.att.c.p.p., il quale prevede che *"I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice"*.

Dunque, al difensore si riconosce sicuramente il diritto di accedere all'Archivio per ascoltare le registrazioni e consultare gli atti; ma nulla è espressamente previsto quanto al diritto di aver copia delle registrazioni e dei relativi atti riguardanti le intercettazioni ritenute rilevanti dal p.m. il cui elenco è allegato alla richiesta di giudizio immediato.

Del resto, appare fondato sostenere che il diritto ad aver copia delle registrazioni e dei relativi atti maturi in capo al difensore (dell'indagato o della persona offesa) solo al termine della fase incidentale destinata a acquisire le intercettazioni rilevanti, in adesione all'art.89 bis disp.att.c.p.p.: *"I difensori delle parti possono... ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice"*.

Qualora il difensore non contesti l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti dal p.m. ovvero non avanzi proprie richieste oppure il p.m. accolga le richieste:

- le registrazioni (e i relativi verbali) delle intercettazioni inserite nell'A.D.I., ritenute rilevanti e acquisite saranno contraddistinte mediante la funzionalità apposita del programma informatico e la documentazione delle stesse, già inserita nell'*Archivio riservato* TIAP, sarà trasferita nel TIAP ordinario;
- parimenti, la documentazione cartacea inerente alle intercettazioni acquisite sarà prelevata dall'Archivio documentale e allegata agli atti del fascicolo del p.m.
- le intercettazioni e gli atti non acquisiti resteranno, rispettivamente, nell'A.D.I., nel TIAP *Archivio riservato* e nell'Archivio documentale.

In caso di disaccordo si instaurerà la procedura di cui all'art.268 c.p.p.

12. In caso di patteggiamento in corso di indagini preliminari.

Il caso della richiesta di applicazione della pena presentata dopo l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. deve ricomprendersi tra quanto già rilevato esaminando il deposito delle intercettazioni nella fase della conclusione delle indagini.

La proposta di patteggiamento potrebbe intervenire, però, anche prima della conclusione delle indagini.

Non appaiono, tuttavia, ricorrere particolari problemi, posto che la richiesta d'applicazione della pena normalmente presuppone un già intervenuto accordo tra le parti e che, nel caso delle intercettazioni, terrà conto del materiale raccolto, acquisibile agli atti col consenso delle parti.

13. Richieste cautelari.

Richiamando le disposizioni del 27 luglio scorso, se al momento della richiesta le intercettazioni siano ancora in corso, il p.m. dovrà disporre il conferimento nell'A.D.I. di quelle ritenute rilevanti e utilizzate nella richiesta; i relativi atti cartacei saranno destinati, all'Archivio documentale (la copia digitale sarà già contenuta nell'*Archivio riservato* TIAP). La richiesta dovrà contenere l'elenco dettagliato dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Unitamente alla richiesta il p.m. metterà a disposizione del GIP, nella vaschetta "discovery" del TIAP la documentazione relativa alle intercettazioni ritenute rilevanti, previa copia dei relativi RIT dall'*Archivio riservato* TIAP al fascicolo ordinario TIAP inerente al procedimento in oggetto, con facoltà di apporre *omissis*.

Come noto, il difensore avrà diritto di esaminare e estrarre copia degli atti, dei verbali delle intercettazioni utilizzate per la fase cautelare, nonché di trasferire su supporto informatico le relative registrazioni.

Tuttavia, qualora le indagini non siano concluse e, pertanto, non sia intervenuto il formale deposito degli atti, ai difensori sarà inibito l'accesso all'A.D.I. per la consultazione delle fonia e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salva motivata istanza che sarà valutata dal p.m. titolare del procedimento.

14. La trascrizione delle intercettazioni.

Sul tema si richiama quanto annotato nelle linee guida del 12 maggio 2002 e nelle disposizioni del 27 luglio successivo.

In caso si proceda con udienza preliminare, poiché la perizia di trascrizione delle intercettazioni (salvo accordo tra le parti a utilizzare le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria ex art.268, c.7 c.p.p.) potrà essere conferita al momento della formazione del fascicolo processuale, il p.m. nella richiesta di rinvio a giudizio inserirà, ovvero alleggerà, l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti e di cui intenda chiedere la trascrizione.

15. Accesso all'Archivio di cui all'art.89 bis disp.att.c.p.p.

Nel richiamare quanto disposto con le direttive del 27 luglio 2020 e col decreto di istituzione dell'Archivio delle intercettazioni, si ribadisce che le registrazioni, conservate nell'A.D.I. e la documentazione digitale, inserita in TIAP *Archivio riservato* e relative alle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili potranno dai legittimati essere ascoltate e consultate, ma non sarà consentito estrarne copia.

16. Archiviazione del procedimento.

In caso di archiviazione, si provvederà a conferire nell'A.D.I. le registrazioni.

Non sarà necessario procedere alla copia digitale degli atti inseriti nell'*Archivio riservato* TIAP per trasferirli quello TIAP ordinario.

Non si dovrà, ovviamente, procedere ai depositi previsti dalla legge.

L'accesso alle registrazioni e agli atti delle intercettazioni prevede l'autorizzazione ai sensi dell'art.116 c.p.p.

Nel caso della richiesta di archiviazione la persona offesa che abbia esercitato la facoltà di cui all'art.408, c.2 c.p.p. e il difensore potranno, senza necessità di autorizzazione, aver accesso all'Archivio, ascoltare le registrazioni e consultare gli atti, ma non sarà consentito di estrarne copia, potendo l'interessato, con l'atto di opposizione, chiedere al GIP l'acquisizione delle intercettazioni ritenute rilevanti per la decisione da assumere ai sensi dell'art.409 c.p.p.

17. Clausola di riserva.

Si fa riserva di modificare e integrare quanto disposto, come potrà essere suggerito dalla concreta esperienza, dai primi orientamenti giurisprudenziali, dal confronto con il Foro e dall'evoluzione tecnologica.

Si comunichi:

- Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
- Al Ministero della Giustizia- DGSIA, Roma
- Al Presidente del Tribunale di Cuneo
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
- Al Presidente della Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".

Cuneo, 28 agosto 2020.

Il Procuratore
Onelio Dodero



SOMMARIO

1. Procedimenti penali instaurati prima del 1° settembre 2020; definizione di <i>procedimento</i> e disciplina applicabile.	2
2. Gestione del flusso documentale.....	2
3. Chiusura delle operazioni di intercettazione e immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni al p.m.....	3
4. Registrazioni in lingua straniera.	5
5. Archivio documentale e custodia degli atti in formato cartaceo.....	6
6. Conferimento nell’A.D.I. e cancellazione dai server delle società fornitrici dei servizi di intercettazione.	6
7. Deposito delle intercettazioni con procedura “ordinaria” nel corso delle indagini preliminari (art. 268, commi 6 e 7 c.p.p.).....	7
8. Esiti della procedura di cui all’art.268 c.p.p.	8
9. Deposito a seguito dell’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p.	8
10. Il giudizio immediato.....	9
11. Richieste cautelari.	11
12. La trascrizione delle intercettazioni.	11
13. Accesso all’Archivio di cui all’art.89 bis disp.att.c.p.p.	11
14. Archiviazione del procedimento.	11
15. Clausola di riserva.....	12